Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 261**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 23 ottobre 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1964, n. 960.
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'on. Fernando Tambroni . Pag. 4515

LEGGE 7 ottobre 1964, n. 961.
Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi . Pag. 4515

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 962.
Estensione dell'art. 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'art. 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle Intendenze di finanza . Pag. 4515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 963.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Fedro », di via dei Ginepri n. 67, Roma Pag. 4516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 964.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo di Tarso », di Bacoli (Napoli). Pag. 4516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 965.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Pietro della Valle », di Roma . . . . Pag. 4516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 966.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico statale, di Ortona (Chieti) Pag. 4516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.
Nomina del dott. ing. Luigi Rendina a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . . Pag. 4516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964.
Revoca di un agente di cambio in carica presso la Borsa valori di Milano . . . . Pag. 4516

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.
Sostituzione del presidente della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 . . . . Pag. 4517

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1964.
Determinazione della misura fissa da prendere a base per la commisurazione del contributo, afferente all'assistenza sanitaria gestita dall'Enpas, dovuto per conto del personale gestore di ricevitorie del lotto . . . . Pag. 4517

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1964.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni l'« Union Vie » . . . . Pag. 4518

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1964.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965 . . . . Pag. 4518

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte » . . . . Pag. 4519

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1964.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Distillerie Istriane Cherin - Gorizia, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952 . . . Pag. 4519

DECRETO PREFETTIZIO 3 ottobre 1964.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino . Pag. 4519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della difesa-Esercito: Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Baraccamento Casermaggio », sito in comune di Fenestrelle (Torino) . Pag. 4520

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4520
Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 4521
Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 4522
Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . Pag. 4522

Ministero della difesa-Marina: Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di La Spezia . . . . . . Pag. 4522

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 4522

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Sedicesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei Prestiti della ricostruzione - Redimibile 3,50 % e 5 % . . . . Pag. 4522

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4523

Ministero della pubblica istruzione:
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di alta matematica . . . . Pag. 4523
Esito di ricorso . . . . Pag. 4523

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Gestione commissariale dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino e conferma del commissario straordinario . . . . Pag. 4523
Gestione commissariale della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4523

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 maggio 1964 . . . . Pag. 4524

Ministero delle finanze: Concorso a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della Guardia di finanza. Pag. 4524

Ministero dell'industria e del commercio: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli . . . . Pag. 4527

Ministero dell'interno:
Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano (Milano) . . . . Pag. 4527
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964. Pag. 4527
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964 . Pag. 4527
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1964. Pag. 4528

Ufficio medico provinciale di Siena:
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Asciano-Rapolano Terme-Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia . . . . Pag. 4528
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano . . . . Pag. 4528

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1964, n. **960**.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'on. Fernando Tambroni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del deputato Fernando Tambroni.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 412 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 7 ottobre 1964, n. **961**.

Autorizzazione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità patrimoniali del Fondo di garanzia per le cessioni e quelle del Fondo pensioni e sussidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale la disponibilità del patrimonio del Fondo pensioni sussidi e quelle del patrimonio del Fondo di garanzia per concessioni anche oltre i limiti di somma fissati dalla legge 15 dicembre 1949, n. 965, ferma restando la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 251, relativa al versamento annuale degli avanzi di gestione del Fondo di garanzia per le cessioni all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Sui detti finanziamenti verrà corrisposto al Fondo pensioni e sussidi ed al Fondo di garanzia per le cessioni l'interesse annuo del cinque per cento, a carico della gestione mutui al personale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 ottobre 1964, n. **962**.

Estensione dell'art. 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'art. 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle Intendenze di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che comunque denominati ed assunti, purchè entro il 15 maggio 1964, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1962, n. 959, è esteso all'Amministrazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della legge per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il predetto periodo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 963.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Fedro », di via dei Ginepri n. 67, Roma.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Fedro », di via dei Ginepri n. 67, Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. 964.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo di Tarso », di Bacoli (Napoli).

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Paolo di Tarso », di Bacoli (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 965.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Pietro della Valle », di Roma.

N. 965. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Pietro della Valle », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 966.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico statale, di Ortona (Chieti).

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico statale, di Ortona (Chieti), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964.

Nomina del dott. ing. Luigi Rendina a membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e 1990 registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964 al registro n. 8 rispettivamente ai fogli 95 e 94, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964 - 10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni del suddetto Consesso;

Ritenuto che l'ispettore generale dott. ing. Luigi Renlina, è stato trasferito al Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 16 marzo 1964, per cui da tale data deve essere nominato membro del ripetuto Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 16 marzo 1964, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Luigi Rendina è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è assegnato alle Sezioni 1ª e 6ª del Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1964
Registro n. 40, foglio n. 34

(8379)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964.

Revoca di un agente di cambio in carica presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1950, registr n. 12 Tesoro, foglio n. 395, con il quale il rag. Ital Rizzieri fu, tra gli altri, nominato agente di cambi presso la Borsa valori di Milano;

Considerato che il rag. Rizzieri, in data 29 aprile 1964, è stato dichiarato insolvente dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano, non avendo egli adempiuto ai propri impegni, versando, nel termine stabilito, il saldo mensile alla Stanza di compensazione;

Considerato, altresì, che la Deputazione di Borsa di Milano, con nota del 4 maggio 1964, n. 146, ha denunziato l'insolvenza al Tribunale civile di Milano, a termini dell'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, deliberando, nel contempo, la esclusione dell'agente di cambio rag. Italo Rizzieri dai locali della Borsa valori di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, n. 2, della citata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Considerato che l'agente di cambio ha perduto, pertanto, il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale », indispensabile per la iscrizione e per la permanenza nel ruolo degli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 22, n. 3, della menzionata legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti l'art. 57 della stessa legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, numero 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il rag. Italo Rizzieri è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano con effetto dal 29 aprile 1964.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1964
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 286. — MARESCA

(8001)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.

Sostituzione del presidente della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che istituisce una Commissione avente compiti riguardanti i concorsi pronostici ed i giuochi di abilità, disciplinati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 248 del 14 ottobre 1959, con il quale il dott. Giorgio Panusa, nella sua qualità di capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è stato nominato presidente della Commissione anzidetta;

Considerato che il dott. Giorgio Panusa, a decorrere dal 4 luglio 1964, è stato trasferito ad altro ufficio e che in sua sostituzione è stato designato a dirigere l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie il dottor Giorgio Picconi, ispettore generale del Ministero delle finanze;

Decreta:

A decorrere dal 4 luglio 1964, in sostituzione del dott. Giorgio Panusa, è nominato presidente della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, il dott. Giorgio Picconi, ispettore generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1964
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 15. — NARDIZZI

(8003)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1964.

Determinazione della misura fissa da prendere a base per la commisurazione del contributo, afferente all'assistenza sanitaria gestita dall'Enpas, dovuto per conto del personale gestore di ricevitorie del lotto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che stabilisce le voci della retribuzione da considerare ai fini della imposizione del contributo per l'assistenza sanitaria gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 39, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1955 recante la determinazione della somma mensile da prendere a base per la commisurazione del contributo afferente alla assistenza sanitaria gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, dovuto per il personale delle ricevitorie del lotto;

Considerato che con l'entrata in vigore della surrichiamata legge 4 febbraio 1958, n. 39, che ha stabilito la misura delle retribuzioni di competenza del personale sussidiario delle ricevitorie del lotto, la determinazione, ai sensi della legge 16 giugno 1951, n. 621, della somma mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi per l'assistenza di malattia si rende tuttora necessaria nei confronti del solo personale gestore delle ricevitorie del lotto;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura fissa mensile presa a base per la commisurazione dei contributi per l'assistenza di malattia gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali nei confronti del personale gestore delle ricevitorie del lotto determinata con il decreto interministeriale 9 maggio 1955;

Decreta:

Articolo unico.

La somma mensile da prendere a base per la commisurazione del contributo, afferente all'assistenza sanitaria gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dovuto per conto del personale gestore delle ricevitorie del lotto, già determinata con il decreto interministeriale 9 maggio 1955, è stabilita nella misura complessiva di L. 68.061. Detta somma è calcolata sulla base dell'80 per cento dello stipendio e del rateo di tredicesima mensilità percepiti dal personale statale con coefficiente di retribuzione 271, nonchè delle quote di aggiunta di famiglia attribuite al personale statale con il carico familiare della moglie e di un figlio di età superiore ai 14 anni, con residenza in località con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1964

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 270

(8073)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1964.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni l'« Union Vie ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese l'« Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa denominata « Assicurazione speciale di educazione » presentata dalla rappresentanza generale, con sede in Roma, della Società francese l'« Union Vie »:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo e a premio unico, di una rendita temporanea pagabile dalla morte dell'assicurato fino alla scadenza del contratto, e di un capitale pari ad una annualità di rendita pagabile qualora l'assicurato sia in vita alla scadenza del contratto stesso.

Roma, addì 3 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8192)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 5 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7915)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1964.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 21 luglio 1938, n. 1517, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte » ;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, contenente modificazioni agli articoli 7 e 8 del sopracitato regio decreto-legge, e ratificato, con modificazioni, con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Considerato che in data 6 ottobre 1964 il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto è scaduto per compiuto quadriennio di permanenza in carica e che occorre quindi procedere alla nomina del rappresentante di questa Amministrazione in seno al ricostituendo organo per il quadriennio 1964-1968;

Decreta:

Il dott. Enzo Porta, direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte », in rappresentanza del Ministero medesimo, per il quadriennio 1964-1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(8075)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1964.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Distillerie Istriane Cherin - Gorizia, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativo a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per l'importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Distillerie Istriane Cherin - Gorizia, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di 100 casse di cognac francese del valore di Lit. 1.092.629 (unmilionenovantaduemilaseicentoventinove): Mod. *B* Import n. 736959 emesso il 18 dicembre 1958 dalla Banca Commerciale Italiana di Gorizia;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che lo sdoganamento di 30 casse di cognac del valore di Lit. 345.000 (trecentoquarantacinquemila) verificatosi oltre i termini originari di validità dell'impegno dovrebbe considerarsi sanato dalla proroga concessa per consentire alla ditta interessata la nazionalizzazione della restante merce entro il 15 aprile 1964;

Considerato, inoltre, che la ditta non ha finora effettuato l'importazione delle rimanenti 70 casse di cognac del valore di Lit. 747.629 (settecentoquarantasettemilaseicentoventinove) che trovansi tuttora depositate, dal 14 giugno 1958, allo stato estero presso i magazzini del porto di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Distillerie Istriane Cherin - Gorizia, pari al 10 % dell'esborso valutario di lire italiane 747.629 (settecentoquarantasettemilaseicentoventinove).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(8076)

DECRETO PREFETTIZIO 3 ottobre 1964.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto 29 febbraio 1964, n. 1118/1-15-1, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1966;

Vista la lettera 25 settembre 1964, n. 1932, con la quale il direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Torino, a seguito del trasferimento ad altra sede del dott. Giovanni Onida, designa, in sostituzione del predetto, per la partecipazione la Consiglio provinciale di sanità quale rappresentante dell'Istituto, il dott. Livio Manfredini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente del Consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1964-1966;

Sentito il medico provinciale al riguardo;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Livio Manfredini è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Torino per lo scorcio del triennio 1964-1966 in sostituzione del dott. Giovanni Onida, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Torino, addì 3 ottobre 1964

Il prefetto: CASO

(8220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Baraccamento Casermaggio », sito in comune di Fenestrelle (Torino).

Con decreto interministeriale n. 241, del 24 maggio 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Baraccamento Casermaggio », sito in comune di Fenestrelle (Torino), della superficie complessiva di mq. 2720.

(8088)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.488.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8179)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.447.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8180)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Villanova del Battista (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.560.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8181)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Grumo Appula (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.227.815 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8182)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.504.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8183)

Autorizzazione al comune di Fabbriche di Vallico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1964, il comune di Fabbriche di Vallico (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.742.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8226)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Putignano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.333.390 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8184)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964 il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.777.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8185)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Serrungarina (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.059.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8227)

Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Massarosa (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.533.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8228)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Ferentino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.739.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8229)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Morolo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.844.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8230)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Colle San Magno (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.302.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8231)

Autorizzazione al comune di Verghereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Verghereto (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.233.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8232)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Montaione (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.772.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8233)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Monte San Vito (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.154.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8234)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.877.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8235)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.157.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8236)

Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Reggiolo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.496.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8237)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Magliano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.940.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8243)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Toano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.252.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8238)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.313.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8239)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Vetto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.036.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8240)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Viano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.709.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8241)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Montecompatri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.277.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8242)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Mazzano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.630.076, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8244)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.688.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8246)

Autorizzazione al comune di Badia Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Badia Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.212.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8245)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Pienza (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.797.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8247)

Autorizzazione al comune di Villaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Villaga (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.341.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8249)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Acquapendente (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.275.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8250)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Casina (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 23.250.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8251)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Cutigliano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.855.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8252)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.755.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8248)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1964, il comune di Quarrata (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.019.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8253)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di La Spezia

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 19 settembre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto in catasto terreni del comune di La Spezia al foglio n. 3, particella 95, dell'estensione di mq. 4200.

(8090)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 1964, registro n. 19, foglio n. 129, è stato dichiarato improponibile il ricorso straordinario depositato presso il Ministero dell'industria e del commercio in data 28 ottobre 1963, con il quale l'Azienda Comunale Elettricità ed Acque - ACEA, con sede in Roma, ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 576, concernente il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società Idroelettrica Tevere - S.I.T., Società per azioni.

(8093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sedicesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei Prestiti della ricostruzione - Redimili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 16 novembre 1964, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sedicesima estrazione delle otto serie (quattro per il redimibile 3,50 % e quattro per il redimibile 5 %) di titoli dei Prestiti della ricostruzione - Redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1965.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(8221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 22 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,83	624,83	624,84	624,85	624,85	624,84	624,85	624,85	624,85
$ Can.	581,30	581,20	581 —	581,125	580,25	581,20	581,11	581,22	581,17	581 —
Fr Sv.	144,80	144,78	144,77	144,791	144,75	144,78	144,794	144,77	144,78	144,79
Kr D.	90,18	90,13	90,15	90,12	90,10	90,14	90,1325	90,15	90,14	90,14
Kr N.	87,21	87,20	87,22	87,205	87,20	87,21	87,2075	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	121,12	121,12	121,12	121,125	121,05	121,11	121,11	121,10	121,11	121,10
Fol.	173,67	173,68	173,68	173,69	173,65	173,70	173,685	173,67	173,70	173,70
Fr. B.	12,58	12,593	12,5960	12,592	12,5875	12,59	12,5928	12,58	12,59	12,595
Franco francese	127,50	127,47	127,49	127,47	127,45	127,50	127,47	127,50	127,50	127,45
Lst	1738,87	1738,90	1738,90	1738,925	1738,75	1739,10	1738,85	1739,05	1739,12	1739 —
Dm. occ.	157,39	157,22	157,2450	157,2225	157,20	157,24	157,2215	157,22	157,25	157,22
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,185	24,15	34,18	24,1827	24,19	24,18	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,6[illegible]	21,685	21,80	21,68	21,67875	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 22 ottobre 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,117
1 Franco svizzero	144,792
1 Corona danese	90,126
1 Corona norvegese	87,206
1 Corona svedese	121,117
1 Fiorino olandese	173,687
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,47
1 Lira sterlina	1738,887
1 Marco germanico	157,222
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,682

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di alta matematica

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1964, registro n. 62 Pubblica istruzione, foglio n. 252, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prof. Enrico Bompiani, ordinario fuori ruolo di geometria analitica nell'Università di Roma, è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma, con decorrenza 1° giugno 1964 e sino al 31 dicembre 1964.

(7970)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'Amministrazione comunale di Verona contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 14 marzo 1959, alle sponde del fiume Adige nel tratto che va dalla diga del Chievo fino al ponte di San Francesco, site nel comune di Verona.

(7924)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Gestione commissariale dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino e conferma del commissario straordinario.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1964, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 239, l'amministrazione straordinaria dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino viene prorogata per la durata di un anno ed il dott. Cesare Vaona viene confermato commissario del suddetto Istituto.

(8091)

Gestione commissariale della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1964, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 240, l'amministrazione della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo è affidata ad un commissario straordinario nella persona del dott. Carlo Fregola.

(8092)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 maggio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto in data 15 maggio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione in data 1° ottobre 1964;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 15 maggio 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Galasso dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Chiesa dott. Fernando, consigliere della Corte dei conti;

Cataldi prof. dott. Giuseppe, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Iannelli dott. Vincenzo, consigliere della Corte di cassazione;

Cannada Bartoli prof. dott. Eugenio, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Catania.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario Borzellino dott. Giuseppe.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1964

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 68. — CESSARI

(8522)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della Guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, numero 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente provvidenze in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1962, registro n. 20 Finanze, foglio n. 367, col quale è stata determinata la pianta organica degli operai permanenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, riguardante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Considerata la necessità di coprire i posti vacanti nella pianta organica degli operai permanenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza mediante appositi concorsi per l'assunzione di operai da adibire a taluni mestieri per i quali è particolarmente sentita la carenza di personale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti della Guardia di finanza;

1) ad un posto di cuoco nella 2ª categoria presso l'Accademia in Roma;

2) a cinque posti di famiglio nella 2ª categoria, da ripartire in base alle effettive esigenze di lavoro fra l'Accademia in Roma e la Scuola sottufficiali del Lido di Ostia;

3) a quattro posti di famiglio nella 3ª categoria, da ripartire in base alle effettive esigenze di lavoro fra l'Accademia in Roma e la Scuola sottufficiali del Lido di Ostia.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39 per i capi famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per i decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età viene elevato ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati ed operai di ruolo dello Stato, e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già in carriera continuativa e cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione delle leggi sulla riduzione degli organici e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, presso le Amministrazioni dello Stato.

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio. L'Amministrazione accerterà direttamente il possesso di tale requisito nei confronti dei vincitori del concorso;

5) aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria (licenza elementare).

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte su carta bollata da L. 200 e nella forma, rispettivamente, indicata nei due schemi allegati al presente decreto, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda e stabilita dal bollo e data apposta dal Ministero.

Gli operai dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nello stesso termine a mezzo del Comando da cui dipendono.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito.

Il Comando generale della guardia di finanza non assume alcuna responsabilità in caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni, di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Comando stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli aspiranti dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del comandante dell'Ente al quale appartengono.

Art. 5.

I candidati ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio qualificato saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico. Le modalità di svolgimento delle anzidette prove, che avranno luogo in Roma presso l'Accademia, saranno comunicate ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso. Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico sarà eseguito sotto la diretta vigilanza della Commissione, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito, espresso in ventesimi, ai sensi dell'art. 19 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base alle capacità, all'attitudine ed al rendimento e formando fra di essi una graduatoria.

Per la nomina ad operaio comune il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, essi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengano utili alla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e, in particolare, eventuali stati di servizio, per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti sarà nominata con decreto ministeriale una Commissione, composta di almeno cinque membri e presieduta dal più elevato in grado.

Le funzioni di segretario saranno affidate al meno elevato in grado.

La Commissione suddetta determinerà i criteri da seguire nella valutazione dei requisiti e dei titoli e formerà la graduatoria degli idonei.

Art. 7.

L'operaio dello Stato, a parità di merito, precede nella graduatoria i candidati esterni.

Inoltre, a parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tale fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Roma, entro il termine perentorio di giorni 20, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza che non siano già stati prodotti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 200. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi con certificato in carta bollata rilasciata dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 200, del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. Rientrano in questa categoria anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, nonchè i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti, infine, che intendono far valere le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 8.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

I concorrenti dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 200, dal quale deve risultare che il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°.

Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio con i relativi documenti;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciata su carta bollata da L. 200, dal sindaco del Comune di nascita o di residenza;

c) certificato, su carta bollata da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

e) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta bollata da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciata in carta bollata da L. 200 da un medico militare, oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio;

g) copia in carta bollata da L. 200 per ogni foglio dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, o il certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal Comune di origine o di residenza per quei candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari;

h) i dipendenti statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono, altresì, risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 9.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del precedente articolo, purchè da ogni documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. L'attestato deve essere prodotto insieme ai documenti.

I candidati dipendenti statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8.

Art. 10.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni candidato un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 8, per l'eventuale regolarizzazione dei documenti.

Art. 11.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi alla prova d'arte e all'esperimento pratico e per tornare alla propria residenza non competerà alcun rimborso.

Competerà, invece, agli assunti in prova il rimborso del prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, sono nominati in ruolo.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che verrà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prescritto, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di alcuna diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964
Registro n. 28 Finanze, foglio n. 75

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda, su carta bollata da L. 200, da inviare nel termine fissato dall'art. 4 del presente bando)

Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo
ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale . . . . chiede di essere ammesso al concorso per n . . . . posti di . . . . nella categoria di operaio . . . ., presso il . . . .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (provincia . . . .);
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . ;
4) non ha riportato condanne penali;
5) è in possesso del titolo di studio della . . . . . . ;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;
7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data, ...

Firma

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

(Visto per la legalizzazione della firma . . . .).

(La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

ALLEGATO *B*

(Modello della domanda, su carta bollata da L. 200, da inviare, per via gerarchica, entro il termine fissato dall'art. 4 del presente bando, dagli aspiranti già operai dello Stato).

Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . ., il . . . . in atto operaio di ruolo di 3ª categoria (famiglio) alle dipendenze della . . . . e residente in . . . . (provincia . . . . .) via . . . . n. . . ., presa visione del bando di cui al decreto ministeriale . . . . chiede di essere ammesso al concorso per n. . . . . . posti di famiglio nella . . . . categoria.

Roma, ...

Firma . . . .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

(Timbro del Comando)

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . operaio di ruolo di . . . . . categoria.

La presente domanda, presentata il . . . . viene trasmessa il . . . . al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza.

Firma del comandante di Corpo

(8333)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1964, registro n. 6, foglio n. 263 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1964, n. 115, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli;

Visto che, per la partecipazione al concorso di che trattasi, sono pervenute soltanto quattro domande, di cui una fuori termine ed un'altra non accoglibile per mancanza, da parte del candidato, del prescritto requisito dell'età;

Considerata la necessità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra, al fine di poter operare la scelta del vincitore del concorso stesso entro un maggior numero di candidati;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli, è riaperto per la durata di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Registro n. 19, *foglio n.* 381

(8397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° febbraio 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 n. 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo . . punti 85,05 su 132
2. Silvano dott. Guido . . . . » 79,10 »
3. Quadri dott. Luigi . . . . » 77,85 »
4. Mangano dott. Gaetano . . . » 77,81 »
5. Zuanni dott. Federico . . . » 75,92 »
6. Di Santo dott. Angelo . . . » 75,50 »
7. Caporusso dott. Domenico . . » 74,21 »
8. Tarabini dott. Ludovico . . . » 73,95 »
9. Pignataro Rocco . . . . » 72— »
10. Cantanna dott. Pietro punti 71,79 su 132
11. Piccaia dott. Matteo . . . . » 71,36 »
12. Bergamini dott. Menelao . . . » 69,50 »
13. Mennini dott. Aldo . . . . » 68,68 »
14. Lauria dott. Giuseppe . . . » 65,68 »
15. Nazario Riccardo . . . . » 61,56 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(8018)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964;

Considerato che il vice prefetto dott. Publio Petroccia è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di presidente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Publio Petroccia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 190. — DI STEFANO

(8012)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964;

Considerato che il vice prefetto dott. Publio Petroccia è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di componente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Publio Petroccia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 184. — DI STEFANO

(8013)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice di polizia in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1964;

Considerato che il vice prefetto dott. Publio Petroccia è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di componente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Efisio Zanda, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Publio Petroccia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 185. DI STEFANO

(8015)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Asciano-Rapolano Terme-Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 345 in data 27 gennaio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Asciano-Rapolano Terme-Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia;

Visto il proprio decreto n. 2706 in data 10 luglio 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota della prefettura di Siena n. 11.4.4/810 in data 30 settembre 1964, con la quale è stato segnalato per la nomina a componente della Commissione in parola, in sostituzione del direttore di sezione dott. Vitelli Casella Alessandro, collocato in aspettativa per motivi di salute, il pari grado dott. Ruggero Lusini;

Visto l'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ruggero Lusini, direttore di sezione presso la prefettura di Siena, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Asciano-Rapolano Terme-Castelnuovo Berardenga e Monteroni d'Arbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Siena, addì 5 ottobre 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(8021)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5204 in data 20 novembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano;

Visto il proprio decreto n. 1851 in data 30 giugno 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota della prefettura di Siena n. 11.4.4/810 in data 30 settembre 1964, con la quale è stato segnalato per la nomina a componente della Commissione in parola, in sostituzione del direttore di sezione dott. Vitelli Casella Alessandro, collocato in aspettativa per motivi di salute, il pari grado dott. Renzo Maniscalco;

Visto l'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Renzo Maniscalco, direttore di sezione presso la prefettura di Siena, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Siena, addì 5 ottobre 1964

Il medico provinciale: JERVOLINO

(8022)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.